



## COMUNE DI MORLUPO

Città Metropolitana di Roma Capitale

### CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE

n. 12 del 08-04-2019

**OGGETTO:** MODIFICA ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELLA IUC

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **otto** del mese di **Aprile** alle ore **21:09**, nella Sede Comunale del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta segreta sessione ordinaria in prima convocazione sotto la presidenza del Sindaco **ETTORE IACOMUSSI**, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All' appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	IACOMUSSI ETTORE	Presente	8	GRANARI GIANLUCA	Presente
2	PAGNOTTA LAURA	Presente	9	CAROSI FRANCESCO	Presente
3	MARCHETTI MARIA RITA	Presente	10	CECCUCCI TIZIANO	Presente
4	CECCHITELLI ANNA	Presente	11	ANTICI DANIELE	Presente
5	CAMPONESCHI PIETRO	Presente	12	SPICCALUNTO PAOLO	Presente
6	DI RITA FEDERICO	Presente	13	PESCOSOLIDO MARCO	Presente
7	GUERANI ATTILIO	Presente			

**PRESENTI: 13 - ASSENTI: 0**

Partecipa il Segretario **AVV. ALFREDO ASSISI** incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Il Presidente a questo punto dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto al decimo punto dell'O.d.g., dando atto che sulla proposta di deliberazione sono stati emessi i pareri dai competenti responsabili dei servizi ex art. 49 Tuel;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il D.lgs 267/2000, Testo unico degli Enti Locali;

**Vista** la L. n. 241/1990 e ss.mm.;

**Sentito** il Vice Sindaco, che illustra bevamente la proposta;

**Vista** e richiamata la delibera consiliare n. 23 del 01.08.2014 con la quale veniva approvato il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)" attualmente in vigore e che consta di n. 65 articoli;

**Considerato** che necessita adeguare il vigente Regolamento Comunale della IUC in merito alle esenzioni e/o riduzioni sui rifiuti speciali così come da normativa;

**Visto** che con Verbale n.2 del 19.03.2019 della Commissione per le Risorse Finanziarie, Umane, Strumentali, AA.GG. nonché residuali è stato approvato il punto 3 all'ODG "*Esame Modifiche ed integrazioni al Regolamento della IUC*";

**Atteso** quindi che si ritiene necessario procedere, fatto salvo il contenuto degli articoli in vigore del Regolamento in questione, mediante l'inserimento degli artt. 20 Bis; 26 Bis; 26 Ter; 26 Quater e 40, aventi i seguenti contenuti:

- **ART. 20 bis**

### **SOGGETTI ATTIVI**

- **ART. 26 Bis**

### **SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

- **ART. 26 Ter**

### **ESCLUSIONE PER NON IDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

- **ART. 26 Quater**

### **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

- **ART. 40**

### **ESCLUSIONE A PRODURRE PER IDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

**Ritenuto** pertanto il testo definitivo meritevole di approvazione;

## **Letti:**

- il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii ed, in particolare, gli artt. 8 e. 42, co. 2 – lett. a);
- lo Statuto Comunale

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii

**DATO ATTO** altresì che sono presenti n. 13 consiglieri;

con voti favorevoli n. unanimi, contrari: nessuno, astenuti: nessuno

## **DELIBERA**

1. Di approvare la modifica al Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con l'inserimento degli artt. 20 Bis; 26 Bis; 26 Ter; 26 Quater e 40 come segue:

### ***ART. 20 Bis SOGGETTI ATTIVI***

***1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o parzialmente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa dal tributo.***

### ***ART 26 Bis SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI***

1. ***Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti Sostanze individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:***

***a. Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/ce in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;***

***b. Il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;***

***c. Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;***

***d. I rifiuti radioattivi;***

***e. I materiali esplosivi in disuso;***

***f. Le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella sevicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;***

*g. I sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.*

*2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:*

*a. Le acque di scarico ;*

*b. I sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio ;*

*c. Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;*

*d. I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117 .*

#### **ART. 26 Ter**

#### **ESCLUSIONE PER NON IDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

*1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:*

*a. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;*

*b. Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*

*c. I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;*

*d. Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;*

*e. Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;*

*f. Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;*

*g. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;*

*2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire i predetti provvedimenti.*

*3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze*

*totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.*

#### **ART. 26 Quater**

#### **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

*1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, i rifiuti speciali, al quale smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*

*2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:*

*a. Le superfici adibite all'allevamento di animali;*

*b. Le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli appartenenti alla categoria catastale D10;*

*c. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.*

*3. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono assoggettati al tributo : gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori di predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo.*

#### **ART. 40Bis**

#### **ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

*Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:*

*a. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;*

*b. Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*

*c. I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;*

*d. Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;*

*e. Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;*

*f. Le aree adibite in via esclusiva al transito alla sosta gratuita dei veicoli;*

*g. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;*

- Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire i predetti provvedimenti.*
- Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.*

2. Di prendere atto che il suddetto Regolamento, a seguito di tale modifica, sarà costituito da n. 71 articoli;

3. Di dichiarare la presente delibera, stante la notevole urgenza determinata dalle circostanze in fatto ed in diritto desumibili dall'atto e fin qui rappresentate, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Tuel a seguito di apposita e separata votazione con voti favorevoli n. unanimi, contrari: nessuno, astenuti: nessuno

### **2.3 ENTRATE - TRIBUTI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO:**

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Morlupo, 28-03-2019

**IL RESPONSABILE**  
SIMONE FOLCHI

---

### **2.1 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - ECONOMATO - PATRIMONIO:**

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Morlupo, 28-03-2019

**IL RESPONSABILE**  
SIMONE FOLCHI

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to ETTORE IACOMUSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to AVV. ALFREDO ASSISI

---

**COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
AVV. ALFREDO ASSISI

---